PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 28

Agli effetti dei provvedimenti concernenti l'imposta sui terreni, i territori danneggiati verranno divisi in cinque categorie a seconda della diversa entita' dei danni. Apparterranno alla prima i terreni per i quali risultera' la perdita totale o nella massima parte dell'attivita' produttiva, anche in via temporanea, per causa della eruzione del Vesuvio, e per essi sara' concesso il discarico del relativo estimo dal catasto, con effetto dall'epoca del disastro, ai termini dell'art. 24 del vigente testo unico sulla conservazione dei catasti del 4 luglio 1897, n. 276.

Qualora pero' tali terreni riacquistassero totalmente o parzialmente la perduta attivita' produttiva, l'estimo verra' ripristinato in tutto o in parte, ma la imposta prediale erariale e le sovrimposte relative non potranno esigersi se non dopo il quinto anno successivo a quello del verificatosi evento.

Nella seconda categoria verranno inclusi i terreni per i quali occorrono almeno tre anni, oltre l'anno in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi saranno esenti dall'imposta prediale erariale e dalle relative sovrimposte a partire dalla seconda rata 1906 fino a tutto il 1909. Se pero' questi terreni alla fine del 1909 non si troveranno ancora in istato di normale coltivazione, saranno, secondo i casi, ammessi ad ulteriore esenzione.

Nella terza categoria saranno classificati i terreni per i quali sono sufficienti due anni, oltre l'anno in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi godranno della esenzione della imposta prediale erariale e relative sovrimposte a partire dalla seconda rata del 1906 fino a tutto il 1908.

Alla quarta categoria apparterranno i terreni per i quali e' sufficiente un anno, oltre quello in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi godranno della esenzione della imposta prediale erariale e relative sovrimposte a partire dalla seconda rata 1906 a tutto il 1907.

Alla quinta categoria apparterranno i terreni per i quali e' sufficiente l'anno in corso per essere posti in istato di normale coltivazione o che hanno perduto per effetto della eruzione del Vesuvio non meno di un terzo del prodotto dell'anno 1906 per ogni singolo fondo. Questi terreni saranno esenti dalla imposta erariale suddetta e relative sovrimposte per tutto il 1906.

Nel periodo in cui dura l'esenzione dall'imposta si procedera' alla revisione degli estimi per i terreni della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria, i quali abbiano perduta in parte la loro attivita' produttiva, e cio' tanto nei riguardi del vigente catasto, quanto del nuovo ordinato con la legge del 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª).

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	I — Sgravi tributari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-28/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it